

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2359

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**RIZZETTO, PRODANI, CURRÒ, MUCCI, ROSTELLATO, BALDASARRE, BECHIS, CIPRINI, COMINARDI, TRIPIEDI, CHIMIENTI**

Modifica al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, per il miglioramento della qualità e dell'efficienza dei centri per l'impiego

*Presentata l'8 maggio 2014*

ONOREVOLI COLLEGGHI! — È ormai annoso il dibattito sulla necessità di riformare e di rendere più efficienti i centri per l'impiego, i cui servizi sono carenti e spesso non idonei a contrastare l'attuale grave crisi economica e occupazionale. Le ragioni della scarsa efficienza di tali enti pubblici si comprendono analizzando i dati relativi alle prestazioni minime che dovrebbero essere garantite al disoccupato che dichiara di essere immediatamente disponibile al lavoro, così come stabilito dal decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181. La percentuale di centri per l'impiego in grado di svolgere le funzioni di base previste dalla legge — quali orientamento e diagnostica dell'utente, promozione di misure per l'inserimento lavora-

tivo, rinvio dell'utenza alla formazione professionale — è pari al 77,3 per cento del totale e ciò è di per sé stesso indicativo senza necessità di entrare nel merito di come tali funzioni siano svolte. Tuttavia, la quota dei centri che erogano tali servizi nei tempi previsti dalla normativa si riduce al 48,7 per cento. La percentuale scende addirittura al 24,2 per cento, ma con profonde differenze territoriali (34 per cento nel centro-nord e 10 per cento nel Mezzogiorno), se si prendono in considerazione fattori legati alla gestione delle informazioni, ossia agli strumenti essenziali per lo sviluppo delle prestazioni personalizzate previste dalla normativa vigente quali: l'adozione della nuova scheda anagrafico-professionale, l'adozione del si-

stema delle comunicazioni obbligatorie per aggiornare le informazioni sul lavoratore nonché il trasferimento delle informazioni a un qualsiasi servizio per l'impiego per via telematica. Ancora più preoccupante è il livello di applicazione del patto di servizio, uno strumento utilizzato dai centri per l'impiego per formalizzare un accordo con i disoccupati e con gli occupati su un progetto idoneo al profilo professionale, sia esso un sostegno all'inserimento lavorativo ovvero la partecipazione a un percorso formativo. Solo il 17 per cento dei centri per l'impiego stipula tale accordo nel rispetto della legge e ciò comporta che allo *status* di disoccupazione non vengono fatte corrispondere quelle prestazioni essenziali atte a rendere attivo il disoccupato (fonte: rilevazione censuaria sui servizi per il lavoro dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori — ISFOL).

Per comprendere l'urgenza di un'azione di riforma finalizzata a garantire la qualità delle prestazioni minime erogate dai centri per l'impiego, e per ridurre il divario esistente tra le diverse regioni relativamente sia all'attività svolta sia all'efficacia della medesima, riteniamo emblematici i dati relativi al funzionamento dei centri per l'impiego di Lecco e di Merate: nell'anno 2013 sono risultate iscritte alle liste di disoccupazione di tali centri per l'impiego 15.700 persone di cui solo 129 hanno trovato lavoro. Il dato proporzionale è, dunque, di 8 persone collocate ogni 1000 iscritti. Tale allarmante risultato è dipeso anche dalla circostanza che a richiedere personale tramite il servizio pubblico di collocamento sono state soltanto 331 imprese, per una richiesta totale di 338 lavoratori. L'inefficienza delle procedure di tali enti risulta evidente se si considera, inoltre, che dei 15.700 iscritti solo 4.700 hanno svolto colloqui individuali o di gruppo. Non vi è dubbio che le difficoltà dei centri per l'impiego sono connesse anche a un quadro di competenze normative e amministrative disarticolato poiché strutturato su tre livelli — Stato, regioni e province — e segnato dalla mancanza di un soggetto che agisca a

livello nazionale con funzioni di coordinamento dell'intero sistema. Ma è, altresì, un dato di fatto che le criticità rilevate nelle procedure dei centri per l'impiego dipendono, in particolare, dall'assenza di idonei *standard* minimi di prestazione dei servizi, nonché dalla mancanza di una chiara definizione delle competenze che il personale deve possedere per erogare servizi orientati alla persona, che deve essere sostenuta nelle difficili e diverse fasi di transizione del proprio percorso professionale e lavorativo. Comporre e gestire un insieme di sistemi e di procedure destinati al supporto e all'orientamento al lavoro può essere definita l'attività cardine dei servizi pubblici per l'impiego, che devono essere in grado di supportare adeguatamente i molteplici passaggi caratterizzanti la vita professionale degli individui e di realizzare progressivamente una flessibilità del mercato, attraverso la fornitura personalizzata di servizi miranti a ridurre il più possibile il tempo di permanenza delle persone nella rischiosa condizione di inattività e di esposizione al lavoro sommerso. Tali attività, che hanno lo scopo di orientare l'individuo e di stabilire un progetto per il reinserimento al lavoro, devono essere svolte esclusivamente da personale in possesso di idonee competenze. A tale riguardo, sono interessanti i dati emersi da un'indagine svolta nel 2013 dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, relativa al livello di istruzione dei dipendenti dei centri per l'impiego svolta su 470 centri (sui 556 presenti in Italia e, dunque, su 7.614 operatori sugli 8.713 complessivi): è risultato che il 26,6 per cento dei dipendenti ha completato un percorso di laurea e di *post* laurea; tale percentuale in Toscana raggiunge il 53,7 per cento, mentre in Sicilia e in Basilicata si attesta attorno al 9 per cento circa, mentre, prendendo in considerazione solo il personale di *front office*, i dati regionali in alcuni casi divergono significativamente, in particolare, si rilevano quote di laureati molto basse ancora una volta in Sicilia (il 7,4 per cento) in Campania e nel Lazio (rispettivamente con l'11 e l'11,4 per cento). All'esigenza di garantire che i ser-

vizi dei centri per l'impiego siano erogati da personale competente, si aggiunge la necessità di definire procedure idonee al raccordo con gli altri operatori pubblici e privati del tessuto territoriale in cui opera il singolo centro. Dinanzi a tale quadro, la presente proposta di legge si pone come obiettivo fondamentale quello di adottare misure di riforma che agiscano sulla qualità dei servizi offerti dai centri per l'impiego, nell'ambito dei quali il personale deve essere in grado di favorire efficacemente l'incontro tra offerta e domanda di lavoro garantendo *standard* minimi di prestazioni nonché il raggiungimento di obiettivi, anche attraverso misure incentivanti. L'azione di miglioramento delle prestazioni rese dai servizi per l'impiego comporta altresì la previsione di un'attività di monitoraggio che offra le informazioni necessarie a misurare l'efficienza e la qualità degli interventi erogati.

Nel dettaglio, all'articolo 3 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono aggiunti i commi 1-*quater*, 1-*quinquies* e 1-*sexies*.

Il comma 1-*quater* stabilisce che la ricerca e la selezione del personale siano considerate attività principali dei centri per l'impiego. Il personale selezionato deve essere proposto a tutti i datori di lavoro che vengono espressamente indicati. Nell'ottica di dare maggiore impulso all'attività di comunicazione svolta dai centri per l'impiego, con il nuovo comma 1-*quinquies* si stabilisce che i centri per l'impiego costituiscano una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni, nonché che le informazioni sui servizi e le proposte di lavoro debbano essere rese pubbliche anche attraverso siti *internet* e *social network*. Con l'intento di diminuire il carico di lavoro per il personale e di agevolare gli utenti, è stata prevista la possibilità di procedere all'iscrizione nelle liste del centro per l'impiego anche *online*, utilizzando appositi sistemi operativi resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Con il comma 1-*sexies*, sul presupposto che la natura delle prestazioni rese dagli uffici pubblici in questione richiede un monitoraggio e una valutazione delle stesse per garantire *standard* di qualità almeno sufficienti, è stato disposto che i centri per l'impiego predispongano apposite procedure atte a verificare la conformità delle prestazioni erogate ai livelli di qualità previsti dal decreto legislativo n. 181 del 2000.

Viene poi inserito un nuovo articolo 3-*bis* al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, che individua i requisiti che deve possedere il personale che effettua le interviste periodiche, i colloqui di orientamento nonché il servizio di ricerca e selezione poiché è sorta l'esigenza di individuare un profilo professionale specifico, considerando che il bilancio delle competenze, l'orientamento del personale e i servizi collegati per reintrodurre un soggetto nel mondo del lavoro devono essere svolti da soggetti che hanno specifiche competenze nel settore della formazione o della gestione delle risorse. Di contro, molto spesso si è infatti verificato che tali servizi siano stati erogati da personale non qualificato; pertanto, al comma 2 del medesimo articolo 3-*bis* è prevista l'erogazione di un contributo pubblico per il conseguimento di uno dei titoli abilitanti previsti per coloro che già prestano servizio in un centro per l'impiego. Viene inoltre stabilito che la contrattazione collettiva possa attribuire un incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere a coloro che svolgono il servizio di ricerca e selezione, considerando l'importanza di tale funzione che consente l'incontro tra domanda ed offerta di lavoro.

Al comma 4 del nuovo articolo 3-*bis*, ritenendo di dover stimolare il personale al raggiungimento di specifici e concreti risultati, è stata prevista un'indennità commisurata agli obiettivi di risultato preventivamente stabiliti attraverso un piano di *budget* per il personale che svolge attività di ricerca e di selezione dei candidati ritenuti idonei a soddisfare l'offerta di lavoro e che vengono ricollocati sul

mercato del lavoro. Sono esclusi dal computo delle assunzioni utili per la determinazione dell'indennità di risultato i lavoratori stagionali in agricoltura poiché l'avviamento di tali rapporti stagionali è realizzato in via *routinaria* ed è determinato dalle variabili esigenze della produzione agricola.

Infine, l'articolo 2 della proposta di legge, in un'ottica di riduzione dei costi pubblici,

prevede che i centri per l'impiego che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della legge, non sono riusciti a collocare una percentuale di lavoratori equivalente alla media nazionale degli avviamenti effettuati dal totale dei centri per l'impiego ridotta del 5 per cento, sono soppressi e le loro funzioni sono trasferite ai centri per l'impiego territorialmente più prossimi nell'ambito del territorio provinciale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

(Modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, in materia di centri per l'impiego).

1. Al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« *1-quater.* Al fine di favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro ai sensi di quanto disposto dal comma 1, i servizi competenti promuovono la costituzione di una rete di contatti con le imprese, le società, i consorzi, le cooperative, gli studi associati, gli studi professionali, le fondazioni e le associazioni e svolgono, in particolare, attività di ricerca e di selezione di personale provvedendo a trasmettere periodicamente ai soggetti costituenti la rete i profili professionali del personale selezionato ritenuto idoneo allo svolgimento delle attività richieste.

*1-quinquies.* I servizi competenti garantiscono l'incontro tra la domanda e l'offerta di lavoro anche mediante l'uso di siti *internet* e *social network* appositamente realizzati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, per assicurare la costante informazione rendendo altresì possibile agli interessati di candidarsi ad un determinato posto di lavoro anche *online*.

*1-sexies.* I servizi competenti sono tenuti a predisporre apposite procedure di monitoraggio e di valutazione delle prestazioni erogate ai fini della verifica della conformità ai livelli essenziali di cui al presente articolo anche al fine del riconoscimento dell'indennità di cui all'articolo 3-*bis* »;

b) dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« 3-bis. — *(Personale dei servizi competenti).* — 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione le prestazioni erogate dai servizi per l'impiego devono essere svolte da personale in possesso di diploma di laurea o di attestato di qualifica nel settore della formazione o della gestione delle risorse umane ovvero di titoli equipollenti.

2. Per il personale già operante presso i servizi competenti non in possesso dei titoli abilitanti di cui al comma 1, l'amministrazione competente provvede ad erogare un apposito contributo per la copertura dei costi necessari al loro conseguimento.

3. In sede di contrattazione collettiva può essere altresì prevista l'erogazione di un ulteriore incentivo economico sulla parte variabile della retribuzione da corrispondere al personale addetto alle attività di ricerca e di selezione di personale di cui all'articolo 3, comma 1-*quater*.

4. Al personale di cui al comma 3 è inoltre riconosciuta una specifica indennità commisurata al conseguimento degli obiettivi stabiliti con un apposito piano annuale. L'indennità è corrisposta in funzione alla collocazione dei lavoratori iscritti nella misura massima del 75 per cento per le assunzioni a tempo indeterminato concluse, anche a seguito di trasformazione di precedenti rapporti di lavoro a tempo determinato, e nella restante parte del 25 per cento per l'instaurazione di rapporti di lavoro a tempo determinato. Nel computo delle assunzioni a tempo determinato non sono compresi i rapporti stagionali del settore agricolo ».

## ART. 2.

*(Suppressione di centri per l'impiego inefficienti).*

1. I centri per l'impiego che, decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, non sono riusciti a collocare una percentuale di lavoratori equi-

valente alla media nazionale degli avviamenti effettuati dal totale dei centri per l'impiego ridotta del 5 per cento, sono soppressi e le loro funzioni sono trasferite ai centri per l'impiego territorialmente più prossimi nell'ambito del territorio provinciale.

€ 1,00



\*17PDL0022490\*